

Copia

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCCELLI)
C.F e P. IVA 00328710025



UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 82 del 20/10/2025

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE – R.D.O. MEPA acquistinrete pa N. 5663524/2025 - INCARICO ALLO STUDIO TECNICO INGEOPROJECT CORRENTE IN TORINO, CORSO MATTEOTTI 12, PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI TECNICO PROGETTUALI INERENTE AGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE ZUCCARO – CODICE 38/78_26_002_213743- PROGETTO COMPLESSIVO EURO 91.500,00 - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 S.M.I. ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO (sostituito con ordine R.D.O. su acquistinrete pa) - CODICE CUP: C91B25000170002 - CODICE CIG: B8A209AF77

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01 dicembre 2004, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, nonché Decreto Sindacale n. 01/2013 s.m.i.;

DATO ATTO

- che il sottoscritto Responsabile del Servizio e RUP del procedimento di che trattasi non si trova in una situazione di conflitto di interessi come da dichiarazione di seguito :**

Il sottoscritto RASINO Geom. Giovanni, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 22 luglio 1971, in qualità di R.U.P. della procedura di cui in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., - consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ed edotto delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. sopra citato – quanto segue:

- 1) Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del comma 2 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 nonché del vigente Codice di Comportamento del **Comune di Valduggia** a cui si rimanda;
- 2) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive allo svolgimento della funzione sopra descritta e assegnata dall'Ente;
- 3) Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero in una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne immediata notizia al Dirigente di riferimento e all'Amministrazione Comunale, astenendosi quindi dalla funzione assegnata.

SI DA' ATTO CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO ACQUISITI ESCLUSIVAMENTE AL FINE DELLA PREVENZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI E SARANNO TRATTATI SOLO PER TALE SCOPO. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E' IL **COMUNE DI VALDUGGIA** CHE E' AUTORIZZATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DELLA LEGGE 445/2000 S.M.I.

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 21 del 26 ottobre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento di Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 35 del 20 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P 2022/2024), confermatonell'ambito del P.I.A.O., approvato con delibera GC n. 7 del 19/01/23;

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108";
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento dei titolari degli uffici competenti dispone che ""il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 "l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 "Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro";

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari “perassicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione Comunale di Valduggia risulta beneficiaria di contributo statale in conto capitale di Euro 91.500,00 D.D. Regione Piemonte n. 1554 del 05/08/2025 che di seguito si riporta in stralcio:

omissis....

DETERMINA

- 1) di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, gli elenchi degli interventi ai sensi della L.R. n. 38/78 di importo complessivo pari a € 2.136.383,69 come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che i soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni, le Province e AIPO, che approvano direttamente i progetti e provvedono all'esecuzione dei lavori;
- 4) di stabilire che le erogazioni del contributo vengono effettuate su richiesta del soggetto attuatore, con le modalità operative previste nell'allegato B “Indirizzi operativi per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 38/78 – procedure per la richiesta di erogazione dei contributi”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di stabilire, nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la tipologia degli interventi finanziabili con la L.R. n. 38/78, che i pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari;
- 6) di stabilire che gli interventi previsti nell'Allegato A rivestono carattere di urgenza ai sensi della L.R. n. 38/78, pertanto gli Enti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare le rendicontazioni degli interventi entro il **31 dicembre 2026**; gli Enti che non riusciranno a realizzare gli interventi entro tale scadenza dovranno debitamente comunicare le cause al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti;
- 7) di riconoscere per le spese tecniche delle opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza, un contributo massimo del 6% escluso oneri

previdenziali e fiscali, sull'importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa; per gli altri interventi è riconosciuta, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni qualora presenti, il tutto IVA esclusa; per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione e verifica del progetto, al collaudo, agli oneri per la pubblicità, alla commissione giudicatrice, al contributo ANAC nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi. Nel caso di somme urgenze in cui è stata redatta una progettazione definitiva/esecutiva, le spese tecniche saranno riconosciute in percentuale uguale agli interventi urgenti. E' possibile riconoscere all'interno della predetta percentuale del 15% anche l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

8) di prevedere la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara per le medesime finalità dell'intervento;

9) che l'eventuale utilizzo delle economie derivanti dai ribassi di gara deve essere preventivamente comunicato al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento il quale si riserva la possibilità di effettuare un controllo sul corretto utilizzo delle risorse e l'eventuale revoca;

10) di impegnare la spesa complessiva di € 2.136.383,69 relativa agli interventi presenti nell'Allegato A sul capitolo n. 233982 annualità 2025 del Bilancio pluriennale 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi" finanziari;

12) di stabilire che ciascun finanziamento presente nell'Allegato A in attesa di CUP, v. Allegato B - Fase I, rimane sospeso e diventa efficace solo dopo la comunicazione entro 15 giorni del CUP da parte del comune beneficiario a far data dal ricevimento della comunicazione di assegnazione delle risorse. Nel caso di mancata comunicazione del CUP il finanziamento decade.

Omissis.....

Iaddove per il Comune di Valduggia risulta assegnato il seguente contributo:

38/78_26_002_213743	VC	Valduggia	Realizzazione opera di sostegno della strada comunale in frazione Zuccaro	91.500,00	00328710025	102
---------------------	----	-----------	---	-----------	-------------	-----

RICHIAMATI gli atti allegati al Bilancio laddove si è disposto in relazione al contributo de quo;

DATO ATTO che nel provvedimento di erogazione del contributo in questione sono state definite le procedure da seguire per la realizzazione delle opere, che tra l'altro dovranno essere rendicontate entro il prossimo **31 dicembre 2026**;

VERIFICATO, tra l'altro che, **trattandosi di LAVORI di importo inferiore quindi ad Euro 150.000,00**, l'intervento non è soggetto alle vigenti disposizioni in materia di programmazione triennale opere pubbliche secondo i disposti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, art. 37;

PRESO ATTO pertanto che al fine di avviare quanto prima le procedure di competenza con avvio delle opere nel rispetto delle tempistiche fissate, si rende necessario procedere alla redazione degli atti tecnico/progettuali del caso;

ACCERTATO che non sono presenti professionalità all'interno dell'Ente in merito alla redazione degli atti di che trattasi e che pertanto, al fine di avviare le procedure di competenza di questo Ente, si rende necessario provvedersi con incarico a idonei professionisti abilitati esterni all'Ente per la redazione degli atti tecnico/progettuali del caso;

TENUTO CONTO che il sottoscritto RUP in merito a quanto in precedenza ritiene di avvalersi di quanto previsto dall'ex art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 nonché come sostituito dal D.lgs. n. 36/2023, **art. 50 comma 1 lett. B)** che così dispone (in relazione alle procedure di affidamento diretti di servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00):

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

RICHIAMATO l'art. 24 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina in relazione agli importi da utilizzarsi come base di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO il D.M. del 17 giugno 2016 in relazione quindi alle modalità di calcolo degli importi a base di gara e che per il caso specifico, a seguito di calcolo su applicativo on line, per la redazione degli atti di progettazione del caso su un importo a base d'asta stimato nella misura massima in circa Euro 65.000,00 si rileva un importo ammontante a circa - netti Euro 8.148,94 oltre contributi di Legge 4% ed IVA 22%;

TENUTO CONTO che si è provveduto comunque ad effettuare un'indagine preliminare informale, volta ad individuare tecnici professionisti da incaricare per il servizio di che trattasi, **nel rispetto del criterio di rotazione dei professionisti** e quindi richiedendo allo Studio Tecnico INGEOPROJECT corrente in Torino, Corso Matteotti 12, composto dai professionisti Ing. SPERANDIO Roberto e Ing. SCIOLDO Giorgio, un preventivo per la redazione degli atti di progettazione, direzione lavori, adempimenti geologici, nonché ogni onere conseguente (di importo comunque inferiore ad Euro 140.000,00);

VISTA la documentazione per richiesta offerta R.D.O. attraverso la piattaforma di negoziazione acquistinrete p.a. n. 5663524/2025, laddove è stato richiesto allo Studio Tecnico INGEOPROJECT di presentare la migliore offerta per la redazione degli atti di che trattasi, relativamente alla progettazione fattibilità tecnica economica (eventuale) nonché esecutiva ed ogni onere conseguente, sicurezza e direzione lavori, base d'asta stabilita dall'Ente di Euro 8.148,94;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal sistema lo Studio Tecnico INGEOPROJECT ha offerto l'importo di Euro 7.250,00 (sconto 11,03% sulla base d'asta e non superiore al 20% stabilito dalla vigente normativa) oltre a contributi 4% (Euro 290,00) ed IVA 22% (Euro 1.658,80) complessivi Euro – 9.198,80 (vedi estratto):

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 30/09/2025

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 5663524

Nome	Valore
RIBASSO D'ASTA	11,03

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

INGEOPROJECT con sede legale in Torino - C.so G. Matteotti, 12 - C.A.P. 10121, P.IVA/C.F. 09542980017, ringraziando per la fiducia corrisposta, in riferimento alle prestazioni professionali in oggetto

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
€ 7.250,00 (Diconsi euro settemiladuecentocinquanta/00)

Ai compensi per le prestazioni professionali vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti da:

- Contributo integrativo Cassa di Previdenza, pari al 4%
- IVA, pari al 22%

VERIFICATO tra l'altro che l'importo delle Spese tecniche di cui sopra (nette Euro 7.250,00) rispettano il limite calcolato a sistema secondo il D.M. del 17 giugno 2016 s.m.i. oltre che inferiori al limite del 15% dell'importo presunto lavori, come previsto dalle istruzioni Regionali e di cui in premessa;

VERIFICATO:

- Che lo Studio Tecnico INGEOPROJECT per quanto è accertato, risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, così come da documentazione e dichiarazioni in atti ovvero:
- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) sottoscritto dai componenti dello Studio professionale;
- Modulo tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal professionista;
- DURC verificato a sistema INARCASSA, Ing. SPERANDIO Roberto, REGOLARE, rilasciato in data 20 ottobre 2025 ed avente validità gg. 120 (centoventi);
- DURC verificato a sistema INARCASSA, Ing. SCIOLDO Giorgio, REGOLARE, rilasciato in data 20 ottobre 2025 ed avente validità gg. 120 (centoventi);
- DURC dello Studio INGEOPROJECT verificato a sistema INPS_INAIL, REGOLARE, rilasciato in data 29 settembre 2025 ed avente validità fino al giorno 27 gennaio 2026;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in relazione agli affidamenti di importo inferiore ad **Euro 40.000,00**, ovvero che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valduggia. Responsabile Procedimento: RASINO GIOVANNI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

DATO ATTO pertanto, per quanto al punto precedente, che in relazione alle verifiche a valere sul professionista si è provveduto comunque attraverso il sistema F.V.O.E. 2.0. di ANAC a cui si rimanda (documentazione in atti) e fermo restando che l'Ente potrà procedere ad effettuare ogni verifica del caso secondo i vigenti Regolamenti in atti;

- **Che occorre procedere celermente con la redazione degli atti progettuali e conseguente avvio delle procedure di appalto, al fine di rendicontare le opere entro il 31 dicembre 2026;**
- Che, tra l'altro, si ritiene sufficiente ed idoneo formalizzare il contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, sottoscrivendosi comunque tra le parti un Disciplinare di incarico per il servizio da prestare inferiore ad Euro 40.000,00, sostituibile con il contratto lettera commerciale a sistema MEPA acquistinrepa;

PRESO ATTO che il Codice **CUP** dell'intervento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio BDAP e SIMOG risulta essere **C91B25000170002**;

PRESO ATTO che il codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio BDAP dell'incarico per il servizio di che trattasi risulta essere **B8A209AF77**;

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

- **Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché come sostituito dal D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. art. 18 comma 1) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:**
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Licità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;

- Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:
- "Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori**. In ogni caso l'Ente, **Comune di Valduggia**, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.*
- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*
- Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*
- Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/ 2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/ 2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*
- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e sgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/ 2003;
 - dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;

- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Di incaricare - per le motivazioni espresse in premessa – per il tramite di **AFFIDAMENTO DIRETTO** (R.D.O. MEPA n. 5663524/2025) giusto i disposti di cui all'art. 50 comma 1 lett. B) D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. lo Studio Tecnico INGEOPROJECT corrente in Torino, Corso Matteotti 12, composto dai professionisti Ing. SPERANDIO Roberto e Ing. SCIOOLDO Giorgio, per l'espletamento dell'incarico di redazione atti tecnico progettuale di fattibilità tecnica economica (eventuale) nonché progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza adempimenti geologici ed ogni ulteriore adempimento di Legge nell'ambito degli

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZIONE ZUCCARO – CODICE 38/78_26_002_213743- PROGETTO COMPLESSIVO EURO 91.500,00 - AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 S.M.I. ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO (sostituito con ordine R.D.O. su acquistinrete pa) - CODICE CUP: C91B25000170002 - CODICE CIG: B8A209AF77, per l'importo netto di Euro 7.250,00 oltre a contributi 4% (Euro 290,00) oltre ad IVA 22% (Euro 1.658,80) complessivi Euro 9.198,80;

2) Di prendere atto che la spesa complessiva di **Euro 9.198,80**, che verrà inserita nel quadro economico di progetto da approvarsi successivamente da parte della Giunta Comunale all'interno dell'investimento complessivo di spesa prevista per **Euro 91.500,00**, trova imputazione nel piano dei conti finanziario integrato U.2.03.01.02.003 della Missione 08, Programma 01 del Bilancio di previsione 2025 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto competenza, **ex 8230/10/3**;

3) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, monitoraggio BDAP e SIMOG, il codice **CUP** dell'investimento de quo risulta essere: **C91B25000170002** ed il codice **CIG** del servizio di che trattasi risulta essere **B8A209AF77** da comunicare allo studio tecnico **INGEOPROJECT**;

4) Di prendere atto di quanto contenuto negli artt.. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, che il professionista assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione in atti ovvero Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 -"Tracciabilità dei flussi finanziari", restando inteso che in caso contrario il contratto tra le parti è da intendersi nullo ai sensi e per gli effetti di Legge;

5) Di inviare copia della presente al professionista incaricato, dando atto nel contempo che si provvederà ad eseguire, *ex post*, le verifiche a valere sul tecnico affidatario ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (laddove comunque non eseguite su sistema F.V.O.E. 2.0 di ANAC);

- 6) Di prendere atto del D.U.R.C. dello studio e dei professionisti in atti di questo Ente, REGOLARI, ai sensi di Legge;
- 7) Di dare atto infine che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026, salvo proroghe;
- 8) Si ritiene sufficiente ed idoneo formalizzare il contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'art 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, con riserva di sottoscrivere comunque tra le parti un Disciplinare di incarico per il servizio da prestare (sostituibile eventualmente con la lettera contratto a sistema MEPA rif. RDO n. 5663524/2025) e tenendo conto che trattasi di servizio di importo inferiore ad Euro 140,000,00;
- 9) Di APPROVARE l'allegato Disciplinare di incarico tra le parti da sottoscriversi per il servizio de quo, fermo restando che sarà comunque sufficiente il presente provvedimento con la documentazione di stipula sul sistema MEPA e per la R.D.O. in oggetto.

**IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE
NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO**

- **Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ora D.lgs. 36/2023 s.m.i. art. 18 comma 1) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:**
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Licità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:
 - "Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di*

esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori**. In ogni caso l'Ente, **Comune di Valduggia**, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/ 2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/ 2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e sgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/ 2003;
 - dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
 - nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
 - Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTO (D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.)

Art. 122. (Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 123. (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 124. (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo *(0,3 per mille e l'1 per mille)* compresa tra lo **0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: RASINO Geom. Giovanni**

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valduggia, lì 29/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Scandolera dott. Eusebio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Regis Milano
Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno 30/10/2025 al giorno 14/11/2025 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

Valduggia, lì 30/10/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Regis Milano Michele